

11/12/2018

AS ... EMENDAMENTO

Dopo l'articolo ... è inserito il seguente:

Art. ...

(Proroghe di termini previsti da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» e le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

d) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2020».

e) per i contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in corso di esecuzione al 13 luglio 2018, il termine del 1 gennaio 2019, di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legge, è prorogato, nel limite della scadenza contrattualmente prevista, fino a non oltre il 14 luglio 2019;

f) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 1, comma *l-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole “*per l'anno 2018*” sono ~~sostituite dalle seguenti: “*per l'anno 2019*”~~ soppresse.

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: “30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”, e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “Prima del 31 dicembre 2018” sono ~~sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”~~ soppresse.

5. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «**31 maggio 2019**»;

b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”;

2) all'articolo 7, comma 1, le parole “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”.

6. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole “per l'anno 2018”, sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2019”.

7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole “Nel triennio 2016-2018” sono sostituite dalle seguenti: “Negli anni 2017, 2018 e 2019”;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole “negli anni 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2017, 2018 e 2019”.

8. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma *8-quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”;

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

2) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

3) all'articolo 20, comma 4, le parole «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2020»;

c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2019”;

9. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dopo il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 luglio 2019»;

2) al comma 2, le parole «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° agosto 2019»;

b) all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 3, le parole «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;

d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole “decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 14 settembre 2021”.

e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: «sette ».

10. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) al comma 1, dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.»;

b) all'articolo 2188-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole “31 dicembre 2018”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

11. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019.”;